

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10512 Anno 2021

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 13/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG che ha concluso come in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria in persona del Presidente, con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Evidenziava che il ricorrente non aveva assolto agli obblighi autocertificativi di cui all'art.79 e 92 D.P.R. 115/2002 laddove il ricorrente si era limitato a dichiarare, in termini del tutto generici, il reddito percepito dal proprio nucleo familiare in relazione all'anno di riferimento, omettendo di specificare in che termini fosse stato ripartito il reddito tra i vari componenti, né in cosa consistessero le fonti di reddito, né nel corso del giudizio di opposizione, a fronte dei rilievi formulati in sede di ammissione il [REDACTED] aveva inteso porre rimedio a siffatta mancanza di specificità dell'istanza.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [REDACTED] assumendo violazione di legge sul presupposto che l'art.79 comma 1 lett.c) Dpr 115/2002 anche mediante il richiamo all'art.76 non impone al richiedente di indicare i singoli percettori del reddito e la fonte del reddito stesso, ma soltanto di indicare il reddito complessivo del nucleo familiare inteso come somma dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare, né in sede di opposizione il ricorrente era tenuto a fornire all'autorità giudiziaria, a pena di inammissibilità, siffatte informazioni laddove l'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia richiede soltanto che, su eventuale richiesta dell'autorità giudiziaria, il richiedente sia tenuto a fornire documentazione dimostrativa dei dati forniti nell'autocertificazione.

Assumeva pertanto che la insufficienza e la incompletezza della dichiarazione autocertificativa del [REDACTED] era stata ritenuta del tutto illegittimamente sulla base di elementi che non erano richiesti dalla disciplina normativa a pena di inammissibilità, né il giudice, in sede di ammissione, aveva sollecitato la produzione di documentazione integrativa o l'adempimento di ulteriori precisazioni, di talchè doveva ritenersi altresì illogica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui imputava al ricorrente di non avere prestato la collaborazione richiesta dalla norma suddetta, integrando le incongruenze e le incompletezze rilevate in sede di ammissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata.

2. L'organo deputato ha ravvisato la genericità delle indicazioni fornite dalla parte ricorrente in punto di entrate reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, richiamando sul punto oneri di allegazione e collaborazione del richiedente con l'autorità giudiziaria chiamata a provvedere, quantomeno per rendere palesi la distribuzione tra conviventi delle fonti di sostentamento di cui si avvale ponendo il giudice, e gli organi di PG eventualmente deputati, a verificare il contenuto di tali affermazioni.

3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché «dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.76».

La *ratio* della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. Ma tale onere è stato compiutamente adempiuto da parte del ricorrente.

3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che «ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata» (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).

5

4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di abbenza ovvero sulla misura dei redditi dichiarati, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione.

Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbenza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine; tale *iter* argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.

5. Nella fattispecie che occupa pertanto non incombeva sul ricorrente precisare la ripartizione del reddito riferibile a ciascun familiare compreso nel proprio nucleo familiare, né di allegare ulteriori informazioni sulla fonte del reddito percepito da ciascuno di essi, essendo semmai onere del ricorrente fornire precisazioni al riguardo qualora ai sensi dell'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia l'autorità giudiziaria ne avesse fatto richiesta, e in tale caso il richiedente sarebbe stato tenuto a fornire documentazione dimostrativa dei dati forniti nell'autocertificazione.

6. Ricorre pertanto il vizio lamentato dalla parte ricorrente laddove il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione di inammissibilità della istanza di ammissione, fondata su un pregiudizio di omessa allegazione da parte del dichiarante espressa nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando oneri di collaborazione processuale nel caso in specie assolutamente non contemplati.

6.1 Pertanto la declaratoria di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del [REDACTED] si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina.

6.2 Il ragionamento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria risulta pertanto logicamente viziato e in contrasto con gli art. 74 II comma, 76 e 79 lett.c) D.Lg.s. 2002/115 e pertanto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Così deciso il 13 Gennaio 2021